



## **Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 22/02/2021**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 92 - STAFF - progr. sistema turistico funzioni di supporto tecnico-amminis.

Oggetto dell'Atto:

ATTUAZIONE COMMA 3, ARTICOLO 13, LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2019 N. 16.  
APPROVAZIONE MODALITA' DI GENERAZIONE, ATTRIBUZIONE E RILASCIO DEL  
CODICE UNICO IDENTIFICATIVO DELLE STRUTTURE RICETTIVE.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che

- a. Il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, al comma 4 dell'articolo 13-*quater*, così' come modificato, in sede di conversione, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 ha istituito il codice identificativo alfanumerico da utilizzare in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione dei servizi all'utenza da parte di gestori di strutture ricettive;
- b. la suddetta normativa ha rinviato ad apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, l'indicazione di criteri, termini e modalità per l'introduzione del codice al fine di uniformare tale attività distintiva su tutto il territorio nazionale: decreto che, a tutt'oggi, è in corso di approvazione, previo parere della Commissione Turismo e Industria Alberghiera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- c. la Regione Campania, con Legge Regionale 7 agosto 2019 n. 16, al comma 1 dell'articolo 13, ha disciplinato la materia di interesse istituendo il Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive, denominato CUSR;
- d. finalità dell'istituzione del CUSR è di semplificare i controlli dell'offerta turistica regionale da parte delle autorità allo scopo di garantire la concorrenza tra soggetti economici nonché di tutelare il turista e monitorare più dettagliatamente i flussi di movimentazione nonché, uniformemente agli intenti del legislatore nazionale, di migliorare l'offerta turistica e contrastare forme irregolari di ospitalità;
- e. il codice unico rappresenta uno strumento di monitoraggio della capacità ricettiva e di identificazione delle strutture ricettive utile anche ai fini delle politiche di comparto e della semplificazione dell'iter di attribuzione di eventuali vantaggi e contributi assegnati al settore.

**RILEVATO** che

- a. ai sensi del comma 2, articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16 il CUSR deve essere obbligatoriamente utilizzato dalle strutture ricettive, intese quali strutture di esercizio di ricettività turistica disciplinate dalla vigente legislazione regionale, in tutte le attività di promozione, commercializzazione e comunicazione poste in essere ed è elemento indispensabile ai fini della partecipazione a fiere ed altre iniziative promozionali nonché per ricevere contributi regionali;
- b. al comma 3 dell'articolo citato è demandata ad apposita deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria e gli enti locali interessati, la disciplina per la definizione delle modalità di generazione, attribuzione e rilascio del codice identificativo da parte dei Comuni territorialmente competenti e l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui al comma 4;
- c. ai sensi del comma 4 dell'articolo citato le strutture ricettive di cui al comma 1 che contravvengono all'obbligo di utilizzo del CUSR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, di euro mille per ogni attività promossa, commercializzata o comunicata.

**CONSIDERATO** che

- a. occorre definire le modalità operative del codice unico regionale per gli aspetti vantaggiosi, accennati in premessa, che l'introduzione del codice unico rappresenta;

- b. sulla base dell'istruttoria dei competenti uffici della Regione Campania, allo scopo di rendere i Comuni in grado di generare e assegnare un CUSR ad ogni struttura ricettiva, risulta opportuno:
- b.1 prevedere l'utilizzo del portale informatico regionale denominato *Turismo Web*, utilizzato dagli stessi Comuni per ottemperare alle disposizioni previste al comma 59bis, articolo 1, della Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16, e gestito dall'Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania, denominata "Campania Turismo", secondo le modalità descritte nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - b.2 disporre che l'Agenzia "Campania Turismo" gestirà tutti gli adempimenti amministrativi, nonché i rapporti con la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione volti ad assicurare il più efficiente funzionamento del portale, nonché l'assistenza e la manutenzione necessaria alle operatività da parte dei Comuni;
  - b.3 disporre che le risorse finanziarie necessarie per l'intervento in oggetto saranno reperite sul bilancio dell'Agenzia Campania Turismo.

**SENTITE**, in ossequio alle disposizioni contenute nel comma 3, articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2019, le associazioni rappresentative degli operatori del settore e l'ANCI come da verbale di esito dei lavori prot. 47727 del 28/01/2021.

**RITENUTO**, pertanto, necessario dare attuazione alle richiamate disposizioni in premessa.

## VISTI

- a. la Legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34;
- b. il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34;
- c. lo Statuto della Regione Campania - Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;
- d. la Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16;
- e. la Legge Regionale 7 agosto 2019 n. 16;
- f. la Delibera della Giunta Regionale n. 213 del 10/04/2018;
- g. la Delibera della Giunta Regionale n. 480 del 24/07/2018.

propone e la Giunta, in conformità a voto unanime,

## DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte, di:

1. approvare, in attuazione del comma 3, articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2019 n. 16, le modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR), alle strutture ricettive turistiche della Campania da parte dei Comuni territorialmente competenti, riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. attribuire i compiti attuativi di cui alla presente deliberazione all'Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo "Campania Turismo" con risorse finanziarie da reperire sul proprio bilancio;
3. inviare la presente deliberazione per gli adempimenti di competenza:
  - alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo;
  - alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione
  - alla Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive
  - alla Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali
  - all'Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo "Campania Turismo"
  - al BURC per la pubblicazione.

## ALLEGATO A

### **Modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive. Attuazione comma 3, articolo 13, Legge Regionale 7 agosto 2019 n. 16.**

- 1) Le strutture ricettive turistiche ubicate in Campania sono obbligate ad utilizzare il **Codice Unico identificativo Regionale delle Strutture Ricettive (d'ora in avanti CUSR)** in tutte le attività di commercializzazione, comunicazione e promozione, nonché per ricevere contributi regionali.
- 2) Il CUSR dovrà essere adottato da tutte le strutture ricettive turistiche della Campania, ricomprendendo in tale definizione tutte le attività di esercizio di ricettività turistica disciplinate dalla vigente legislazione regionale.
- 3) La generazione e l'attribuzione del **CUSR** alle strutture ricettive è effettuata dai Comuni dove è ubicata la struttura ricettiva, attraverso l'utilizzo del sistema della Regione Campania denominato *Turismo Web* nella sezione destinata ai Comuni.
- 4) L'accesso dei Comuni al sistema *Turismo Web* avviene previa registrazione. Successivamente alla registrazione sono trasmesse automaticamente all'indirizzo di posta elettronica inserito, le credenziali di accesso costituite da una *username* ed una *password*.  
Le credenziali permettono l'accesso all'area del sistema destinata alla generazione del CUSR che coincide con la sezione destinata al censimento delle strutture ricettive attive di cui alle disposizioni del comma 59bis, articolo 1, della Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16.
- 5) I dati obbligatori delle strutture ricettive da inserire nel sistema *Turismo web* necessari a generare il CUSR sono: denominazione, tipologia, classificazione, indirizzo, codice fiscale/partita iva, numero camere/unità abitative e numero posti letto.  
In seguito al completo inserimento dei dati obbligatori, il sistema procede a generare automaticamente il CUSR associato ad ogni struttura ricettiva consistente in un codice alfanumerico costituito nel seguente modo:
  - codice ISTAT della regione (2 cifre)
  - codice ISTAT della provincia (3 cifre)
  - codice ISTAT del comune (3 cifre)
  - categorizzazione per tipologia di attività (ALB alberghiero - EXT extralberghiero) (3 caratteri)
  - numerazione progressiva numerica su base comunale (4 cifre).
- 6) Soggetto referente della Regione Campania per la gestione del sistema *Turismo Web* è l'Agenzia regionale per la promozione del turismo – “Campania Turismo” quale responsabile dei rapporti e dell'assistenza agli operatori comunali, nonché dei rapporti con la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione per tutte le attività e le procedure relative al funzionamento e alla manutenzione del sistema necessarie alla generazione, attribuzione e rilascio del CUSR alle strutture ricettive da parte dei Comuni.



- 7) Entro 90 giorni dall'approvazione della presente deliberazione l'Agenzia "Campania Turismo" d'intesa con la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, con propria circolare, definirà e pubblicherà le indicazioni di dettaglio e gli indirizzi operativi per le modalità di generazione, attribuzione e rilascio del CUSR.
- 8) I Comuni sono tenuti a rendere pubblico, attraverso il proprio sito istituzionale, l'elenco costantemente aggiornato delle strutture ricettive presenti sul territorio di competenza con relativo CUSR.
- 9) Le strutture ricettive, singole o associate, che partecipano a bandi pubblicati dalla Regione Campania, allo scopo di ricevere direttamente o indirettamente contributi di qualsiasi genere, devono dichiarare il CUSR associato alla struttura, diversamente saranno escluse dalle relative procedure.
- 10) Le strutture ricettive che contravvengono all'obbligo di utilizzo del CUSR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggette alla sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, di 1.000 (mille) euro per ogni attività promossa, commercializzata o comunicata. I proventi delle sanzioni sono devoluti ai Comuni nel cui territorio è ubicata la struttura ricettiva sanzionata.
- 11) L'Agenzia "Campania Turismo", ai fini di supportare l'attività di monitoraggio e di analisi dei dati utili alle politiche del turismo, trasmetterà trimestralmente alla Direzione Generale Politiche Culturali ed il Turismo l'elenco aggiornato su base provinciale e comunale delle strutture ricettive della Campania e dei relativi CUSR.